



CODICE ETICO

Approvato dall'Assemblea Generale degli Associati – Rimini, 11 giugno 2005

IL TESTO INTEGRALE È PUBBLICATO NEL SITO
www.airces.it

*Viale A. Moro, 16 – 40127 Bologna - Tel. 051.509.919 Fax. 051.509.738
C. F. 92043460374 e-mail: info@airces.it*

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

1.1 Il Revisore, nell'esercizio del mandato di controllo, ricopre una funzione di pubblica utilità.

1.2 Il Revisore non può assumere incarichi che comportino la compromissione della sua libertà, moralità e autonomia di pensiero.

1.3 Il Revisore ha l'obbligo della riservatezza.

1.4 Il Revisore deve comportarsi con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione.

1.5 Il Revisore deve favorire, per quanto possibile, soluzioni equilibrate e transazioni amichevoli. Egli deve inoltre sconsigliare atteggiamenti di inconsulta litigiosità.

1.6 Per quanto prescritto da questo Codice, il Revisore risponde anche a nome dei propri collaboratori.

TITOLO II - AUTONOMIA

2.1 Il Revisore ha il dovere di assumere incarichi solo in condizione di indipendenza ed obiettività formali e sostanziali. Per questa ragione egli deve preliminarmente valutare la situazione ambientale in cui dovrà operare.

2.2 Qualora la condizione di indipendenza ed obiettività venga meno nel corso dell'esecuzione del mandato, il Revisore ha l'obbligo di rimettere l'incarico.

2.3 Il Revisore non deve assumere incarichi che costituiscano una condizione di dipendenza economica.

2.4 Il Revisore deve tenere conto che rischi e minacce alla sua indipendenza e obiettività possono derivare sia interessi economici, sia da un clima di intimidazione, sia da un senso di timore, sia da eccessiva familiarità con il mandante. Per evitare il concretizzarsi di quest'ultima eventualità, si consiglia il Revisore di limitare a tre il numero dei mandati consecutivi per il controllo della medesima società o ente.

2.5 Qualora il Revisore abbia la percezione che i terzi non lo ritengano in condizione di indipendenza ed obiettività sostanziali, egli può valutare di far sottoporre il proprio operato a Revisori terzi, eventualmente con il consenso degli altri membri del Collegio, allo scopo di ottenere l'attestazione della sua obiettività di giudizio.

TITOLO III - CORRETTEZZA E DILIGENZA PROFESSIONALE

3.1 Il Revisore ha l'obbligo dell'aggiornamento professionale; pertanto ogni associato all'AIRCES ha l'obbligo morale di dedicare almeno 30 ore, nel corso di ciascun anno formativo, ad attività di aggiornamento e formazione professionale.

3.2 Il Revisore, eventualmente insieme ai colleghi che hanno assunto l'incarico nell'organo collegiale di controllo, deve sviluppare un rapporto dialettico con l'organo esecutivo della società o ente su cui esercita il controllo.

Tale rapporto dialettico deve essere finalizzato oltre che a tutelare al meglio gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali, anche a comprendere e stimolare le coerenze tra missione e scopi statutari con gli atti di gestione. La verifica di tali coerenze deve essere attestata in modo formale di fronte all'assemblea dei soci.

3.3 Qualora il Revisore rilevi un'ingiustificata divaricazione tra scopi statutari e missione e atti di gestione, egli ha l'obbligo di denuncia formale alla base associativa o sociale.

3.4 Per esercitare la funzione di garanzia che gli è propria, il revisore deve verificare che i livelli di informazione tra organo esecutivo e base sociale o associativa siano adeguati a favorire i più ampi livelli di confronto. Egli deve altresì stimolare l'organo esecutivo a favorire e incentivare la partecipazione della base sociale o associativa per garantire caratteri democratici di gestione.

3.5 Il Revisore deve improntare i rapporti con i colleghi con rispetto, spirito di collaborazione, lealtà e solidarietà. Egli è inoltre tenuto a collaborare con il massimo senso di responsabilità anche con altri organi eventualmente competenti per il controllo sulla società o ente.

3.6 Alla cessazione del mandato il Revisore deve agevolare i colleghi subentranti nell'incarico ed evitare disagio per il mandante.

3.7 L'atteggiamento del Revisore nei confronti degli eventuali tirocinanti deve favorire la proficuità della pratica allo scopo di consentire un'adeguata formazione.

TITOLO IV - LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI INCARICHI

4.1 Il Revisore ha il dovere di rifiutare incarichi professionali o di controllo quantitativamente esuberanti o qualitativamente esorbitanti rispetto alle proprie potenzialità e possibilità tecnico - organizzative.

TITOLO V - COMPENSI

5.1 Il mandato conferito al Revisore è oneroso.

5.2 La sussistenza del compenso ha ragioni di ordine deontologico e non può venire meno, se non in casi eccezionali. Il Revisore deve giustificare formalmente l'accettazione gratuita dell'incarico.

5.3 Il Revisore è tenuto al rispetto del Tariffario per il calcolo del compenso per i Revisori Contabili eletti nei Collegi Sindacali o incaricati del controllo contabile delle Cooperative e delle Società Controllate elaborato dall'A.I.R.C.E.S..

TITOLO VI - AUTORITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

6.1 Il Consiglio Direttivo ed i coordinatori di Delegazione sono tenuti a far rispettare il Codice Etico agli Associati.

6.2 Il Consiglio Direttivo dispone con delibera le sanzioni per il mancato rispetto del Codice Etico, sentito l'interessato.

6.3 Le sanzioni irrogate dal Consiglio Direttivo sono: il richiamo per colpa lieve, la sospensione per colpa grave e l'espulsione per indegnità, colpa gravissima o dolo. Le sanzioni devono essere comunicate per iscritto agli interessati.

6.4 Il Revisore colpito da sanzione può appellarsi al Collegio dei Probiviri per difendersi. Il Collegio dei Probiviri può riformare le sanzioni irrogate dal Consiglio Direttivo, dandone motivazione scritta.